



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

**IPOSTESI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.
PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19**

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di luglio, in Napoli presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

TRA

La Delegazione di parte pubblica

E

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Il presente Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.), concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo, ATA, esplicita il contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico **2018/19** al quale si rimanda per quanto non previsto dal presente contratto.

Si premette che non sarà possibile procedere ad alcuna operazione di utilizzazione o di assegnazione provvisoria prima che sia stato definito l'organico di fatto, e determinato il quadro delle disponibilità e data informativa alle OO.SS.

Art. 1 – Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto determina i criteri per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,

M

6

A.N.

at.

g

educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i criteri e le modalità di utilizzo del personale.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed hanno validità per l'a. s. 2018/2019.

Art. 2 - Presentazione delle domande e scadenze delle operazioni

Le date di scadenza entro cui il personale interessato dovrà presentare le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, in modalità Istanze Online, sono le seguenti :
dal **13/07/2018** al **23/07/2018** personale docente della scuola dell'infanzia e della primaria;

dal **16/07/2018** al **25/07/2018** personale docente della scuola di I e II grado;

Qualora le funzioni per la presentazione on line non fossero accessibili, è consentito produrre la domanda in forma cartacea con allegata certificazione della motivazione che ha impedito la procedura on-line.

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria potranno essere presentate in modalità cartacea:

tra il **16/07/2018** e il **25/07/2018**, da parte del personale educativo, dei docenti di religione cattolica e dei docenti per i licei musicali;

tra il **23/07/2018** e il **03/08/2018** da parte del personale ATA.

Il predetto personale potrà utilizzare i moduli che saranno messi a disposizione sui siti dell'U.S.R. e degli UU. TT.;

Le predette domande di utilizzazione devono essere indirizzate all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio. Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia devono essere presentate direttamente all'Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta, l'Ufficio territoriale della provincia di titolarità ne sarà informato per conoscenza e a cura del sistema informativo. Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti (ossia alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).

Le operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria saranno avviate per ciascun ordine di scuola dopo l'assegnazione alle sedi di servizio dei docenti titolari di ambito territoriale a seguito di mobilità.

Le operazioni relative all'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali avranno luogo tra il **06 e il 07 agosto 2018.**

I docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali dovranno produrre domanda all'Ufficio territorialmente competente per la provincia in cui ha sede il liceo musicale richiesto. Il personale interessato a produrre domanda anche per diverso ordine di scuola è tenuto a rispettare la data di scadenza dell'ordine di scuola richiesta.

La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande devono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell'art. 4 dell'O.M. n. 208 del 9 marzo 2018. Occorre precisare, al riguardo, che ai fini dell'attribuzione del punteggio per le utilizzazioni dichiarato dagli interessati sulle domande non è necessario allegare alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui il personale presta servizio, ai sensi dell' art. 1 comma 7 del C.C.N.I, di cui in oggetto.

Relativamente, invece, alle situazioni previste per il riconoscimento delle precedenzae nelle operazioni e per l'attestazione dei requisiti richiesti per le assegnazioni provvisorie è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni secondo quanto stabilito dall'O.M. citata, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione espressamente prevista dal C.C.N.I sulla mobilità e dall'Ipotesi di C.C.N.I sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. I responsabili degli Uffici territorialmente competenti procederanno ai controlli prescritti dalla normativa vigente, sulle dichiarazioni personali rilasciate dagli interessati anche in forma campionaria.

Si segnala la possibilità per l'utente interessato di allegare, all'atto della presentazione della domanda, solo ove la stessa debba essere inoltrata in modalità on line, la documentazione in formato elettronico, secondo le indicazioni contenute nelle guide operative sopra citate

Art. 3 – Quadro delle disponibilità

Gli U.T. determineranno il quadro complessivo delle disponibilità, a seguito di quanto prescritto dall'art. 3 Co. 2 del C.C.N.I.

Relativamente alle disponibilità dei licei musicali, si comunica che saranno pubblicati entro il giorno **13 luglio 2018**.

Entro le **ore 14.00** del giorno precedente all'avvio delle operazioni di mobilità annuale, l'Amministrazione darà informazione alle OO.SS. regionali circa il quadro complessivo delle disponibilità dei posti di personale docente e del personale A.T.A.

Nella scuola secondaria di I e di II grado, a domanda degli interessati, saranno ottimizzate le cattedre-orario esterne, prima delle operazioni di assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, con la modifica delle scuole di completamento e a richiesta anche su tre comuni vicini.

La scadenza per tali istanze è fissata dal **16 luglio 2018 al 25 luglio 2018**.

Per gli I.R.C. si richiama quanto previsto dall'art. 4, comma II del Contratto nazionale.

Art. 4 – Personale educativo

Relativamente al personale educativo, per quanto compatibili, si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 10 del CCNI.

Art. 5 – Licei Musicali

All' articolo 6 bis, viene aggiunto il comma 10: in cui si prevede che sulle eventuali disponibilità residue - all'esito delle operazioni previste nei commi precedenti al medesimo articolo - siano utilizzati, a domanda, in assenza di aspiranti supplenti abilitati inseriti a pieno titolo nelle relative graduatorie di istituto, i docenti di ruolo, in possesso del titolo richiesto al comma 2. Tale modifica comporta di conseguenza l'aggiunta dell'apposita ultima sequenza operativa nella corrispondente tabella "ordine delle operazioni di utilizzazione nei licei musicali".

Art. 6 - Personale ATA

Gli U.T. determinano il quadro complessivo delle disponibilità del personale ATA tenendo conto delle istruzioni operative riportate nel C.C.N.I. a. s. 2018/2019 ed effettueranno le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria attenendosi alle disposizioni del predetto C.C.N.I.

Per quanto riguarda la definizione dei criteri in merito all'utilizzo dei DSGA nelle scuole sottodimensionate e alla copertura dei posti disponibili e/o vacanti del profilo DSGA si ribadisce quanto definito lo scorso anno e precisamente:

Le utilizzazioni del personale in esubero o trasferito d'ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerario o che per il c.a. ha richiesto il rientro in sede, ma ha ottenuto una diversa Istituzione Scolastica avverranno secondo i criteri di cui all' art. 14 del CCNI.

Compatibilmente con gli adempimenti consequenziali le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale ATA di ruolo si concluderanno entro il 31 agosto 2018.



Art. 7 – Assegnazione provvisoria

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutti i docenti di ogni ordine e grado, ivi compresi i titolari di ambito, indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

- Ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- Ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- Ricongiungimento ai genitori.

Può essere altresì richiesta dai docenti che sono stati trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2018/19 nella stessa provincia o interprovinciale su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall'art. 13 del CCNI dell'11 aprile 2017, prorogato per l'a.s. 2018/19.

Si richiama l'attenzione sull'introduzione del comma 16 secondo cui, per questo anno scolastico, l'assegnazione provvisoria interprovinciale possa essere richiesta su posti di sostegno anche da docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno.

Nell'ambito della categoria sopra delineata, hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lettera m) dell'articolo 8 dell'ipotesi contrattuale.

Tale tipo di assegnazione è disposta, in subordine al personale di ruolo fornito di titolo di specializzazione, e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE, nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

Tale aggiunta del comma 16 all'articolo 7 ha comportato di conseguenza l'aggiornamento dell'Allegato 1 con esplicita previsione della fase n. 41.

Al fine di fruire di tale istituto giuridico, il personale docente tramite istanza on line POLIS dovrà allegare specifiche autodichiarazioni da cui risultino i requisiti richiesti secondo i modelli che verranno resi disponibili in apposita sezione <http://www.miur.gov.it/web/guest/mobilita-2018>.

Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente o successiva all'inizio dell'a. s. 2018/2019.

Il personale docente assunto ai sensi del Comma 96 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015 lettera A) limitatamente all'a. s. 2018/2019 può indicare tra le preferenze in subordine alla provincia, anche le preferenze per altre province della stessa regione, se coincidente con quella d'inclusione nella graduatoria di merito del concorso ordinario, fermo restando il numero massimo di preferenze esprimibili.

Tutto il personale docente, compresi i titolari di ambito, assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico per cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria può partecipare all'assegnazione provvisoria per la provincia di titolarità per i soli motivi indicati in precedenza.

Al comma 10 dell'art. 7 del CCNI si prevede che ai fini del ricongiungimento al familiare per i motivi di cui al comma 1, sia sufficiente esprimere, come prima preferenza, una scuola sede di organico del comune di ricongiungimento, indicando poi in subordine scuole dei comuni vicini, anche di diverso ambito.

Nel caso di richiesta di precedenza per la legge 100/1987 o nella qualità di amministratore di ente locale, la prima preferenza da indicare è, rispettivamente, quella della sede di servizio del coniuge o della sede dell'ente locale.

Per i docenti, l'assegnazione provvisoria oltre per il posto e/o classe di concorso di titolarità è consentita anche per le altre classi di concorso e/o posti di ordine e di grado diverso di istruzione in senso verticale e/o orizzontale per i quali si è in possesso del titolo valido per la mobilità professionale. Tale ipotesi è consentita solo nel caso che nel comune richiesto non vi sia disponibilità per il posto o classe di concorso di titolarità. Il docente, quindi, non può ottenere l'assegnazione provvisoria in altro ruolo (o altra classe di concorso) se prima non sono

state esperite tutte le opportunità nel ruolo (o classe di concorso) di appartenenza. Si precisa, altresì, che i docenti in possesso del diploma di maturità magistrale conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002 possono chiedere l'assegnazione provvisoria sia per la scuola primaria che per l'infanzia.

L'assegnazione provvisoria, all'interno della provincia di titolarità o per altra provincia, nell'ambito dello stesso grado di istruzione o classe di concorso precede quella tra gradi di istruzione o classi di concorso diversi.

Art. 8 – Norme procedurali

Il quadro complessivo delle disponibilità di ogni provincia, le graduatorie ed il calendario delle operazioni (concordato con le OO.SS. a livello regionale) devono essere affissi all'albo degli U.T. con preventiva consegna alle OO.SS. regionali e provinciali e pubblicati sui siti Internet dell'Amministrazione almeno 24 ore prima dell'avvio delle operazioni.

Ciascun U.T. provvederà ad un aggiornamento puntuale delle disponibilità. I provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati con riferimento ad eventuali disponibilità sopravvenute, ad eccezione del rientro nell'ex scuola di titolarità.

Eventuali conferme saranno disposte dall'U.T. competente secondo quanto previsto dall'art. 2 del CCNI.

Al termine di tutte le operazioni e nell'ipotesi di disponibilità di posti nell'ambito del corso diurno o del corso serale del medesimo istituto è consentito l'utilizzo, a domanda, del titolare del posto diurno su quello serale o viceversa.

Le operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia sono consentite esclusivamente ove permanga la situazione di esubero sul posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Terminata la fase di assegnazione provvisoria ed utilizzazione del personale docente ed A.T.A., eventuali disponibilità sopraggiunte saranno trattate nella fase delle supplenze, ad eccezione del diritto al rientro nell'ex-sede di titolarità.

Art. 9 – Graduatorie

Si richiama quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.I.

Art. 10 – Norme finali

Tutti gli atti pubblicati sia di carattere regionale che provinciale, saranno portati a conoscenza delle OO.SS. regionali.

I provvedimenti di assegnazione provvisoria e di utilizzazione per altre province, in ambito regionale, devono essere comunicati agli A.T.P. interessati in tempo reale.

Napoli, 12 luglio 2018

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA:

Il Direttore Generale dr.ssa Luisa Franzese



DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:


FLC – CGIL



CISL – SCUOLA



UIL – SCUOLA



GILDA – UNAMS



A.N